



TRIBUNALE DI PESARO
Prot. I 24/2020



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Pesaro N. 34/P. PROT. INT. 2020



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI PESARO**



**Camera Penale
di Pesaro**
Vittorio Pieretti

**PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZE PENALI
MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO**

STIPULATO FRA

**TRIBUNALE DI PESARO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO
CAMERA PENALE DI PESARO**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11/2020 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il




provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*"; Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p., nonché gli interrogatori di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e le udienze che si svolgono su espressa richiesta di procedere da parte del detenuto, dell'imputato e del loro difensore vengono condotte, ove possibile, attraverso sistemi di sistemi di collegamento da remoto.
2. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono, ove possibile, in videoconferenza. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari (anche se disposti in sostituzione di precedente misura della custodia in carcere), attraverso la postazione individuata ai sensi del successivo punto 6, dove dovrà recarsi con o senza scorta. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.
3. In caso di impossibilità a procedere da remoto, per ragioni tecniche o processuali, il giudice disporrà che si proceda presso le aule del Tribunale. In questi casi le udienze, in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Autorità Sanitaria, si svolgeranno con le seguenti modalità:
 - Le parti potranno accedere all'aula di udienza solo se munite dei presidi di protezione individuale (mascherine e guanti), presidi che il giudice, il cancelliere e le parti dovranno sempre indossare nel corso di tutta l'udienza e che dovranno essere indossate anche dai testimoni prima di accedere all'aula;
 - Dovrà sempre essere mantenuta tra tutte le persone presenti la distanza di almeno un metro, l'una dall'altra;
 - L'aula di udienza dovrà essere costantemente e adeguatamente areata, con l'apertura delle finestre.
 - Nei casi in cui, sia necessario proseguire il dibattimento nelle ore pomeridiane, l'udienza non dovrà protrarsi oltre le ore 17,00, con una pausa obbligatoria dalle ore 13, alle ore 15,00, al fine di consentire idonea pulizia e disinfezione dell'aula.
 - Al termine dell'udienza dibattimentale, le aule dovranno essere sottoposte ad idonea pulizia e disinfezione da parte del personale incaricato.



4. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*Skype*) ovvero al sistema di videoconferenza, appena sarà realizzato e disponibile.
5. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato o la persona a cui viene applicata misura cautelare detentiva verrà custodita, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
7. Il difensore, riceverà a mezzo pec l'avviso dell'intervenuto arresto ovvero la notificazione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, e dovrà comunicare, con le stesse modalità, agli ufficiali di polizia giudiziaria che procedono alla redazione del verbale ovvero alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento indirizzo e.mail ordinario (PEO) per il collegamento telematico in udienza da remoto; il difensore potrà inoltre comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione all'udienza in Tribunale (si raccomanda tuttavia l'opzione per il collegamento da remoto per ragioni di sicurezza sanitaria).
8. I colloqui riservati tra imputato e difesa, qualora il difensore non possa o non ritenga opportuno recarsi presso il predetto, saranno comunque garantiti sin dal momento immediatamente successivo all'applicazione di qualsiasi provvedimento di restrizione della libertà personale.
9. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Nei casi di impossibilità lo stesso presenzierà in aula ovvero da remoto in ogni caso con modalità tali da consentirgli di interloquire con tutte le parti durante l'udienza e di prestare la propria opera anche nel corso dei colloqui riservati tra difensore ed assistito prima, durante e dopo l'udienza.
10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

11. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale ad alla trasmissione, appena possibile e comunque in un termine congruo a garantire al difensore un adeguato esame, di copia informatica degli atti al difensore a mezzo pec (attraverso SNT o TLAP o Posta elettronica; inoltre, mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO eventualmente incaricato dell'udienza. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del Tribunale verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.
12. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.
13. Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.
14. Il pubblico ministero indicherà al giudice se sarà presente in udienza presso il Tribunale ovvero in collegamento da remoto.
15. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).
16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
17. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante le modalità che verranno indicate dal Giudice e riportate nel verbale di udienza (trasmissione mediante piattaforma Teams, Posta elettronica, o altro mezzo di trasmissione). Verrà comunque assicurata la trasmissione e lo scambio di atti e documenti utilizzando i più comuni formati (a titolo esemplificativo *.doc, .pdf, jpeg, tiff, png, .wav, .vid, .mp3, .mp4, .emr, .wma*)
18. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

Il presente protocollo, data la genesi del tutto eccezionale dello stesso, ha natura sperimentale e durata coincidente a quella delle misure urgenti adottate per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, con possibilità di proroga e salve le modifiche che si ritenessero necessarie.

Alla firma del presente protocollo, risultano predisposte idonee postazioni, con collegamenti

funzionanti, presso la Casa Circondariale di Pesaro, la Questura di Pesaro, il Commissariato di P.S. di Urbino, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro, la Compagnia Carabinieri di Fano, la Compagnia Carabinieri di Urbino ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione della Casa circondariale di Pesaro, alla Questura di Pesaro e Urbino, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Pesaro, 8 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Cristina Tedeschini




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Cinzia Fenici



Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Marco Baietta

